

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il ricorrente sostiene l'illegittimità del contratto di finanziamento per sua mancata sottoscrizione e per mancata informativa da parte della società venditrice E***** circa l'obbligatorietà di una compravendita soggetta a finanziamento.

Chiede l'annullamento del contratto di finanziamento e la restituzione di tutte le somme versate.

L'intermediario, nelle controdeduzioni depositate, afferma che in data 21/10/2021 il ricorrente ha sottoscritto un ordine di acquisto per un depuratore d'acqua presso la società venditrice E***** s.r.l.; che in data 04/11/2021 l'impianto ordinato è stato consegnato ed installato a regola d'arte; che in data 24/11/2021 venivano consegnati al cliente n.6 filtri per il depuratore installato; che nella medesima data, il cliente perfezionava con la società venditrice il contratto di vendita; che in data 03/12/2021 il ricorrente ha sottoscritto mediante firma digitale il contratto di finanziamento n.*256 finalizzato all'acquisto del sopra menzionato impianto di depurazione; che nel corso del 2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società venditrice e l'intermediario convenuto avanzando le medesime richieste; che il suddetto procedimento si è concluso in primo grado con una sentenza di rigetto delle pretese attoree avanzate in quanto non fondate e non provate; che risulta pendente il giudizio civile d'appello proposto da parte attorea avverso la sentenza sopra indicata che presenta una sostanziale identità tra *petitum* e *causa petendi* del ricorso avanzato nella presente sede; che pertanto la presenza di litispendenza della contestazione dinanzi all' Autorità Giudiziaria comporta l'inammissibilità del ricorso; che l'inammissibilità vi sarebbe anche per la genericità delle contestazioni sollevate dal cliente; che, in ogni caso, non sussiste alcun inadempimento neppure in capo alla società venditrice che ha consegnato ed

installato regolarmente l'impianto di depurazione; che, ancora, il ricorso andava comunque rigettato nel merito in quanto infondato.

Chiede "di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di rigettarlo perché infondato".

Il ricorrente, nelle repliche depositate, ha ribadito di non avere firma digitale registrata o firma elettronica qualificata; di non aver comunicato codici OTP, né autorizzato procedure di doppia autenticazione; di non aver mai ricevuto, né visionato integralmente le condizioni contrattuali; di non esser mai stato informato circa l'obbligatorietà di una compravendita soggetta a finanziamento; che mancava una valida manifestazione di volontà contrattuale ex art. 1321 e ss. c.c.; che ciò determinava grave carenza informativa, violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché l'assenza di evidenze circa un'avvenuta sottoscrizione consapevole.

Ha quindi contestato la validità ed efficacia dei contratti asseritamente intercorsi e la validità di eventuali accordi di negoziazione assistita fondati su rapporti contrattuali nulli o inesistenti, e chiesto che venisse accertata la nullità o inefficacia dei contratti contestati, l'accertamento delle violazioni dei doveri informativi e di correttezza da parte della finanziaria, l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni a tutela del consumatore.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha insistito per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

È preliminare l'esame dell'eccezione sollevata dall'intermediario di inammissibilità del ricorso per litispendenza.

Dalle evidenze prodotte risulta che in effetti pende in grado di appello davanti al giudice ordinario una causa proposta dal ricorrente contro l'intermediario qui convenuto e la società venditrice del bene in questione, avente ad oggetto la risoluzione del contratto d'acquisto e la richiesta di condanna delle due parti al risarcimento del danno e alla restituzione dei canoni versati, con declaratoria di nullità del contratto e sospensione della procedura di finanziamento.

Nella presente procedura, benché la domanda sia formulata in termini di "annullamento", la *causa petendi* dedotta e la pretesa avanzata sono sostanzialmente coincidenti, compresa la mancata corretta informazione sul finanziamento collegato all'acquisto e la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, fatta salva la ulteriore domanda risarcitoria avanzata soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria.

Si rammenta che, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, par. 4, *"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni"*. Il testo è stato riproposto con lievi modifiche formali all'art. 4 comma 5 delle *"Nuove disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario"*, deliberate con provvedimento del 12 agosto 2020 ed in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui: *"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*. Tale parziale diversità formale non appare rilevante sul piano sostanziale essendo giustificata dalla sola necessità di integrare il richiamo all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, con le modifiche medio tempore intervenute (comma 1 bis e 4) destinate a chiarire la sottoposizione delle controversie bancarie all'esperimento *"preventivo"* del tentativo di mediazione obbligatoria e la natura *"alternativa"* di tale procedimento rispetto al procedimento ex art. 128 bis TUB.

A proposito di tale preclusione, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5265/2014) ha statuito che *"Sono ben noti i limiti posti al potere di cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario relativamente a "ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria" (Sez. I, § IV, alinea 5), così come,*

s'aggiunga, a “controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione” (Sez. I, § IV cit., alinea 6), limiti di cui questo Arbitro ha sempre fatto applicazione rigorosa scorgendone la ratio nella sua stessa natura di organo di risoluzione alternativa delle controversie. È difatti evidente che lo strumento alternativo offerto dal legislatore debba cedere il passo a favore della competenza del giudice togato, nel momento in cui il ricorrente ritenga di adire preventivamente quest'ultimo. [...].

I diversi casi in cui l'eccezione di inammissibilità del ricorso è stata ritenuta infondata, riguardano fattispecie in cui l'anteriore proposizione dell'azione di tutela innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla medesima vicenda “storica” sottoposta all'Arbitro, non fosse diretta nei confronti dell'intermediario convenuto, bensì verso un terzo soggetto, e avesse ad oggetto un titolo di responsabilità (es.penale) diverso da quello evocato nel procedimento ABF. Infatti, anche a questo proposito, la giurisprudenza dell'Arbitro ha rilevato che è stato *“invece escluso il ricorrere del limite nel caso in cui l'anteriore proposizione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolgeva l'intermediario convenuto bensì un terzo soggetto ed aveva ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario, non sussistendo alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva fra i due giudizi e non potendosi dunque concepire alcun rapporto di alternatività fra i medesimi*. In ogni caso, deve trattarsi di *“controversie pendenti e non già definite con sentenza immodificabile e ciò allo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni” [...inoltre occorre che], in applicazione dell'art. 39, ultimo comma c.p.c., l'introduzione della lite presso l'autorità giudiziaria attraverso la notifica della citazione sia elemento sufficiente per integrare l'ipotesi impeditiva* (si vedano anche Collegio Coordinamento dec. n. 3961/2012, e, conformemente, *ex multis*, Collegio di Milano decisioni n. 7323/2024, n. 19041/20, n. 25662/2019; Collegio di Bologna dec. n. 7664/2022; Collegio di Roma dec. n. 4153/2013). Tali situazioni non ricorrono nel caso in esame, ove risulta documentato che il procedimento di cui si discute è stato promosso nei confronti non solo della società venditrice, ma anche nei confronti dell'intermediario qui convenuto.

La questione rilevata è preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa sia alla deduzione di domande nuove in sede di repliche sia di merito, e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE